

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO TURISTICO CON NAVETTE AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA CON
CONDUCENTE PER IL TRIENNIO 2020/2022**

DISCIPLINARE

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente disciplinare disciplina la gestione del servizio di Trasporto turistico con navette ad alimentazione elettrica da svolgersi sul territorio comunale di Gardone Riviera . Il servizio di trasporto turistico sarà espletato dall’affidatario mediante la messa a disposizione di n. 2 navette ad alimentazione elettrica con cabina aperta a favore degli utenti, turisti e non, con il percorso, gli orari e l’ubicazione delle fermate definiti nell’ “allegato A” parte integrante del presente capitolato, nonché tenendo conto degli obblighi imposti dal presente capitolato.

Gli orari potranno essere modificati in base alle eventuali necessità riscontrate dall’Amministrazione Comunale durante il servizio e/o per ragioni di interesse pubblico.

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

ART. 2 – SCOPO DEL SERVIZIO

Scopo del servizio è quello di ottenere la più alta fruibilità da parte del pubblico, incentivando la mobilità alternativa da parte di tutti gli utenti ai fini turistico ricreativi nonché di decongestionamento del traffico veicolare interno ai centri abitati.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Durata:

Il servizio si intende stagionale con decorrenza dalla prima domenica di aprile e fino all’ultima domenica di ottobre e dovrà essere assicurato con frequenza giornaliera. Su richiesta dell’affidatario il servizio potrà essere anticipato o prolungato di 15 gg.

Per l’anno 2020 in ragione delle limitazioni poste in essere a seguito della emergenza legata al virus Covid-19 il servizio decorrerà dal 01.06.2020 fatte salve eventuali disposizioni emesse dagli enti preposti a fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Il Comune di Gardone Riviera si riserva comunque la facoltà di rescissione in qualunque tempo per ragioni di pubblico interesse o per mancato rispetto degli obblighi sanciti dagli elaborati di gara o per cattivo svolgimento del servizio, in quest’ultimo caso con preavviso scritto di 7 giorni. E’ fatto espresso divieto di cessione e sub cessione del contratto di affidamento del servizio in oggetto.

Percorsi:

I percorsi, le fermate e gli orari sono descritti nell’allegato “A” parte integrante del presente disciplinare.

Eventuali modifiche possono essere disposte solo previa autorizzazione dell’Amministrazione e dietro motivate esigenze dettate dallo svolgimento del servizio.

Tariffe:

L'affidatario si impegna a svolgere il servizio di trasporto applicando le tariffe offerte in sede di gara. Il servizio dovrà essere gratuito per gli utenti diversamente abili e i cittadini residenti gardonesi ultrasessantenni.

Il biglietto dovrà riguardare l'intero tragitto e avrà validità giornaliera.

I biglietti saranno venduti direttamente sul mezzo con riscossione diretta da parte dell'affidatario tramite proprio personale a ciò autorizzato. Gli incassi derivati dalla vendita dei biglietti saranno di spettanza dell'affidatario.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL VEICOLO

Il servizio in oggetto dovrà essere svolto con n. 2 navette ad alimentazione elettrica con cabina aperta avente le seguenti caratteristiche minime:

- n. 8 posti (+ conducente) cadauna;
- immatricolazione per servizio pubblico conto terzi con itinerario prestabilito;
- autonomia di servizio idonea ad assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni richieste

I veicoli dovranno essere detenuti a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di noleggio, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) e di acquisto con patto di riservato dominio, in conformità ai requisiti previsti dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 15 marzo 2007 n.55 e relative circolari esplicative e deve avere, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753, caratteristiche tecniche compatibili con il percorso.

ART. 5 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

E' richiesta l'iscrizione nel registro imprese per attività inerenti l'oggetto della procedura e l'iscrizione nel ruolo conducenti presso la CCIAA.

L'affidatario si impegna a:

1. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, alla ricarica elettrica degli stessi ed a qualsivoglia onere legato al corretto funzionamento del mezzo;
2. sottoporre il proprio veicolo alle verifiche periodiche nel pieno rispetto dell'articolo 6 del D.M. 55/2007 ed a inviare al Comune copia del relativo documento di circolazione attestante l'idoneità alla circolazione;
3. assicurare con idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi per persone e cose (comprendendo nei terzi sia gli addetti che coloro che usufruiscono del servizio) per danni e infortuni che dovessero manifestarsi in conseguenza dell'attività o nel suo ambito di pertinenze con tale esonero del Comune da ogni responsabilità al riguardo, provvedendo a stipulare idonea polizza di assicurazione, copia della quale dovrà essere presentata prima dell'inizio del servizio;
4. provvedere a copertura assicurativa per eventuali danni al mezzo utilizzato per il servizio (furto, incendio, agenti atmosferici e atti vandalici) sollevando il Comune di Gardone Riviera da qualsiasi responsabilità, anche durante il parcheggio del mezzo, copia della polizza assicurativa dovrà essere presentata prima dell'inizio del servizio;
5. far operare personale qualificato ed in possesso della patente prevista dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 marzo 2007 n.55 e relative circolari esplicative;
6. trasmettere, prima dell'inizio del servizio, i nominativi dei propri dipendenti allegando per ciascuno copia della patente in regola con le vigenti normative;
7. osservare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza con particolare riferimento al D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.. Si rammenta che a cura dell'affidatario dovrà essere pienamente

operativo il sistema di sorveglianza sanitaria previsto per gli autisti del suddetto del decreto, con particolare riferimento ai controlli in materia di alcool e droga.

8. collocare, a proprie spese, la segnaletica indicante il percorso, orari e costi del servizio;
9. manlevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità ed onere in caso di eventuali danni a persone a cose verificatesi nel corso del servizio;
10. consentire sopralluoghi ad agenti tecnici incaricati dal Comune di Gardone Riviera nonché ad altri enti ed organismi preposti in relazione al servizio svolto onde consentire controlli ed ispezione del mezzo per assicurarsi del buon mantenimento dello stesso e dell'effettuazione regolare dei controlli periodi ed il rispetto delle norme previste dal presente capitolato;
11. tenere a disposizione del pubblico registro dei reclami di cui deve essere data la notizia al pubblico mediante avviso affisso in posti visibili dove chiunque vi abbia interesse possa annotare le proprie rimostranze e lamentele con riferimento all'andamento del servizio;
12. nel caso di parcheggio del messo su area pubblica sarà richiesto il pagamento del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche con l'applicazione delle tariffe vigenti.

ART. 6 – ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune si impegna a:

- 1 – definire e organizzare eventuali variazioni dei percorsi;
- 2 – non affidare ulteriori servizi di “trasporto turistico” sul territorio di Gardone Riviera servito dal servizio, durante tutta la durata del servizio;
- 3 – mettere a disposizione dell'affidatario per tutta la durata del servizio, gli spazi di sosta dove effettuare la salita e la discesa degli utenti.

ART. 7 – PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI PROFESSIONALI

L'affidatario deve avvalersi di personale proprio per quanto concerne lo svolgimento dell'attività. L'affidatario si impegna nei confronti del personale dipendente ad applicare il trattamento giuridico, economico e previdenziale ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti. Per tutto il personale operante l'affidatario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali idonei per i danni che si possono verificare al personale stesso durante le loro prestazioni o quello causato ai fruitori del servizio, esonerando il Comune di Gardone Riviera di ogni responsabilità a riguardo.

L'affidatario si impegna inoltre, per lo svolgimento del servizio, ad assumere personale qualificato ai sensi della normativa disciplinante lo specifico servizio di trasporto turistico.

ART. 8 – QUALITÀ' DEL SERVIZIO

Per quanto concerne la qualità dell'erogazione del Servizio si richiamano i principi disposti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 – “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici” – nonché i più generali criteri caratterizzanti il livello del servizio (sicurezza, regolarità, comfort, economicità, velocità) come previsto dalle normative esistenti. Gli elementi che contribuiscono a determinare la qualità del Servizio offerto sono legati sia alla modalità con cui viene svolto che alla capacità di attivare adeguati canali di comunicazione con l'utenza. In particolare, tali contatti con il pubblico dovranno essere particolarmente curati, vista la rilevanza fondamentale che in tale ambito riveste la cortesia del personale, contribuendo a facilitare lo svolgimento del Servizio, ad agevolare l'ottenimento di informazioni, anche sugli eventuali disservizi imputabili a cause non aziendali (scioperi, chiusure strade ecc.). L'attenzione alla qualità del servizio comprende ed ha particolare riguardo anche alla guida degli autisti, alla puntualità del servizio, alla pulizia del mezzo ed al confort dello stesso.

ART. 9 – VENDITA DEI BIGLIETTI

I biglietti saranno venduti direttamente sul mezzo con riscossione diretta da parte dell'affidatario.

Gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti verranno introitati dall'affidatario.

Nessun altro corrispettivo è dovuto da parte del Comune di Gardone per l'effettuazione del servizio.

La Polizia Municipale potrà effettuare controlli per verificare la correttezza delle tariffe applicate da parte dell'affidatario ai fruitori del servizio.

L'applicazione di "tariffe" diverse da quelle offerte in sede di gara comporta l'immediata risoluzione della convenzione, previa comunicazione scritta da parte del Comune.

ART. 10 – SOSPENSIONE/INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E PENALITÀ

L'affidatario dovrà sempre comunicare tempestivamente al Comune di Gardone Riviera la sospensione/interruzione improvvisa del servizio dovuta per particolari condizioni di tempo sfavorevole o forza maggiore.

In caso di sospensione forzata del servizio motivata da causa di forze maggiori il Comune è sollevato da ogni responsabilità di ordine civile e risarcimento danni.

Art.11/a Penalità

Qualora l'affidatario sia inadempiente agli obblighi disciplinati dal bando di gara e dai relativi allegati e, in base all'entità dell'inadempimento, non sussistano i presupposti per la risoluzione del servizio, si applicherà la seguente procedura:

- il Comune provvederà ad invitare l'affidatario, a mezzo diffida scritta con lettera raccomandata, a sanare l'inadempimento entro un congruo termine di tempo.
- l'affidatario dovrà presentare le proprie controdeduzioni ovvero porre rimedio all'inadempimento entro i giorni assegnati dalla ricezione della suddetta contestazione.

Nel caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni dell'affidatario ovvero nel caso l'inadempimento persista, l'affidatario applicherà, in ragione della gravità dell'inadempimento, la penale prevista per ciascuna violazione come sotto specificato.

La penale può essere reiterata sino all'effettivo adeguamento o alla pronuncia di risoluzione:

- 1) Per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio dalla data di aggiudicazione del servizio fino a un massimo di 10 giorni, decorsi i quali il servizio si intende risolto: € 50,00/giorno;
- 2) Per ogni giorno di sospensione, anche parziale del servizio, fino ad un massimo di 5 giorni complessivi, decorsi i quali il servizio si intende risolto: € 250,00/giorno;
- 3) Mancata effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria del mezzo utilizzato per effettuare il servizio che causino interruzioni anche brevi o parziali dell'attività o ne limitino anche parzialmente la sua fruizione da parte degli utenti: dal giorno di accertamento della violazione e sino al ripristino della regolarità € 50,00 per ogni irregolarità accertata;

ART. 11 – CONTROLLO E VIGILANZA – CONTROVERSIE

Al fine di assicurare il buon andamento del servizio oltre le forme di controllo e vigilanza previste nei precedenti articoli dovranno svolgersi incontri mensili tra il Comune e il Responsabile del Servizio.

Qualsiasi mancanza rilevata a carico dei dipendenti sarà comunicata all'affidatario il quale, entro due giorni dalla data della notifica dell'inadempimento, potrà presentare le proprie deduzioni, in mancanza di queste, l'Amministrazione Comunale adotterà i provvedimenti del caso.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l'affidatario in ordine all'interpretazione o applicazione del presente capitolato saranno definite dal Foro competente.

ART. 12 – ALTRE INFORMAZIONI

▪ Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 45, del D.Lgs. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia ex art. 45 del D.Lgs. citato.

▪ Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso, l'impegno a costituire l'A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna associata.

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

In conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

▪ I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

▪ Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova applicazione l'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 48, c. 14 del D.Lgs. n. 50/16 e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente disciplinare.

▪ I concorrenti stabiliti negli altri stati di cui all'art. 49 del D.Lgs. 50/2016, devono produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la capacità e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

▪ Saranno esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell'avvalimento, non rispettino puntualmente le previsioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e non presentino la documentazione prevista dell'articolo succitato.

▪ Comporterà altresì l'esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima.

▪ Ai fini dell'espletamento della gara si applicherà il criterio del minor prezzo ex art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016.

▪ Come stabilito dall'art. 95, c. 15 del D.Lgs. n. 50/2016 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

▪ L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

▪ Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico (oppure: mediante scrittura privata).

▪ Il subappalto nel limite del 30% del valore del contratto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, purché l'impresa lo comunichi espressamente nella

documentazione di gara. Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi contemplate nelle precedenti disposizioni del presente disciplinare, nel caso in cui non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione appaltante, a seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16.

L'esclusione verrà disposta anche qualora le buste telematiche contenenti le offerte non siano presentate nei termini e con le modalità previsti nel presente disciplinare.

Verranno esclusi gli operatori economici che non siano in possesso dei requisiti minimi previsti nel presente disciplinare.

Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, alternative, condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme al presente disciplinare.

Saranno esclusi dalla gara anche gli operatori economici che non abbiano presentato la garanzia provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui al presente disciplinare.

Per le imprese straniere sarà ritenuta causa di esclusione la presentazione di offerte o, più in generale di documentazione non redatta in lingua italiana o non corredata da traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale.

▪ In conformità a quanto disposto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/16, l'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto. L'Amministrazione provvederà ad interpellare l'operatore economico a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 13 – DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTI

Al presente capitolato potranno essere apportate variazioni solo in forma scritta e previa deliberazione dell'organo comunale. Per questo non specificato nel presente capitolato valgono tutte le disposizioni di legge statali, regionali e provinciali e norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla pubblica amministrazione con particolare riguardo a: norme in materia di pubblici trasporti e servizi turistici ecc..

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun indennizzo o compenso per l'affidatario, qualora le disposizioni prese ed i mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio non garantissero idonee condizioni di sicurezza, a giudizio dell'Amministrazione, o qualora il servizio stesso non fosse compiuto nel termine stabilito o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere e nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

Tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso affidatario dei suoi impegni contrattuali.

Il provvedimento di rescissione del contratto dovrà essere regolarmente notificato all'affidatario secondo le vigenti disposizioni di legge.

ART. 15 – SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE

L'affidatario dichiara nella sottoscrizione del disciplinare di appalto di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, gli articoli aventi ad oggetto:

- Cessione e subappalto,
- Personale,
- Osservanza di leggi e di regolamenti,
- Penalità.

L'affidatario, inoltre, con la sottoscrizione per accettazione del presente capitolato espressamente dichiara:

- di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs, n. 50/2016;
- l'insussistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di essere in regola con gli adempimenti contributivi previdenziali (DURC),
- l'impegno all'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2000 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio.

ART. 16 – RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rinvia alle vigenti norme in materia di trasporto, al Codice civile, alle norme disciplinanti i pubblici servizi ed al D.Lgs n.50/2016. L'affidatario è comunque tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante la vigenza del rapporto senza ciò costituisca titolo per richieste o pretese di oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e applicazione di suddette norme.

ART.17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento di cui al presente disciplinare è la sig.ra Guglielmi Emanuela.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
dott.ssa Valeria Ferro

ALLEGATO "A"

Percorso del servizio, orari e ubicazione delle fermate:

- Le fermate autorizzate risultano le seguenti: partenza e arrivo in piazza Wimmer, Museo Divino Infante (1°fermata), piazza Caduti (2°fermata), giardino Botanico (3°fermata);
- Il tragitto risulta il seguente: Partenza piazza Wimmer, c.so Zanardelli (SS. 45 bis) sino all'intersezione con via Al Vittoriale (località Casinò), via Al Vittoriale, piazza Caduti, via Caduti, via largo Landi, via Roma sino all'intersezione con c.so Zanardelli (SS. 45 bis), c.so Zanardelli e ritorno in piazza Wimmer.
- Orari delle corse: mattino 10.15 – 10.45 – 11.15 – 11.45 – 12.15 pomeriggio 14.15 – 14.45 – 15.15 – 15.45 – 16.15 – 16.45 – 17.15 – 17.45 – 18.15.